

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1631 DEL 18/05/2022

Proposta n. 1813 del 17/05/2022

IL DIRIGENTE della STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI
Dott.Antonello Podda

OGGETTO: Gara per l'aggiudicazione di servizi infermieristici, riabilitativi, assistenziali e servizi ausiliari di supporto, necessari agli aventi diritto, nell'ambito del servizio di Cure Domiciliari della ASL di Cagliari. Revisione Prezzi – Spesa € 278.062,11

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore		
Il Responsabile del Procedimento	Mariantonietta Arvai	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 46/27 del 25/11/2021 di costituzione dell’Azienda regionale della salute (ARES), di cui all’art. 3 della legge di riforma;

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale ARES n.5 del 26/01/2022 e n. 47 del 30/03/2022 che hanno confermato, in via provvisoria e successivamente prorogato fino al 30/06/2022, l’organizzazione presente in ATS alla data del 31/12/2021;

VISTI

- la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 229 del 13/02/2018 con cui è stato conferito al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti Servizi Sanitari afferente al Dipartimento di Gestione Accentratata degli Acquisti e Logistica,

- il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti ed alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO CHE:

- la ex ASL di Cagliari con provvedimento n. 613 del 22 giugno 2016 aggiudicava il servizio di “Cure Domiciliari” affidando la prestazione all’RTI con capofila la Società Medicasa Italia SpA corrente in Milano,

- la fornitura del servizio è decorsa da luglio 2017 con scadenza biennale luglio 2019,

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 36 del 23 gennaio 2020 venivano estesi i termini contrattuali, come disposto all’art. 2 del capitolo di gara, a copertura del servizio prestato fino a luglio 2020 e che, con determina n 6126 del 03 dicembre 2020 è stato disposto il ricorso all’istituto del quinto d’obbligo, agli stessi patti e condizioni contrattuali, così come previsto negli atti di gara, per un ammontare pari ad € 3.869.420,00, IVA esclusa,

- con Delibera del Commissario ATS n. 373/2021 l’ATS autorizzava il ricorso all’istituto della proroga, agli stessi prezzi e condizioni, per regolamentare i contratti stipulati dalle ex ASL che fruivano del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata esternalizzato, tra le quali, per l’appunto, la ASSL di Cagliari, a copertura dell’esercizio 2021,

- con delibera n. 73 del 22 aprile 2022 – sottoposta al controllo preventivo di merito ai sensi dell’art. 41 della L.R. n. 24/2020 - l’ARES ha disposto la proroga del contratto di “Assistenza Domiciliare Integrata A.D.I.”, agli stessi patti e condizioni in essere, per un periodo di dodici mesi a decorrere dal primo gennaio 2022, nelle more della definizione di nuova procedura concorrenziale, dando atto di voler procedere al recesso anticipato in caso di conclusione della

gara prima del periodo presunto;

VISTA la nota della Società Medicasa – assunta dall'ARES con prot. n. PG/2022/36282 del 06 maggio 2022 - con la quale, prendendo quali riferimenti:

a) gli aumenti rilevati dall'ISTAT secondo il panier FOI (indice variazione prezzi media annua)

b) gli aumenti del CCNL Cooperative Sociali susseguitesi negli ultimi anni, inoltra richiesta di:

1) revisione dei prezzi attuali con un incremento **del 4,42% con decorrenza dal primo gennaio 2022**;

2) conguaglio relativo agli anni precedenti, con esclusione del primo anno (27.07.17-26.07.2018), con l'applicazione retroattiva a partire dall'esercizio 2018;

DATO ATTO CHE:

- "L' art. 6, comma 4, della L. n. 537 del 1993, come novellato dall' art. 44 della L. n. 724 del 1994, prevede che tutti i contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa debbano recare una clausola di revisione periodica del prezzo pattuito e che tale disposizione era stata recepita nell'art. 115 del codice dei contratti pubblici 2006 n. 163 - che ha regolamentato la gara in argomento -; la "revisione prezzi" per appalti di servizi o forniture, costituiva norma imperativa non suscettibile di essere derogata in via pattizia",

- secondo la Sezione V del Consiglio di Stato (sentenza del 2.08.2019, n. 5504) la revisione dei prezzi è concepibile in quanto riferita alle annualità di contratto successive alla prima;

CONSIDERATO CHE:

- la rivalutazione, per quanto su detto, può decorrere a far data da agosto 2018,

- la Società propone il seguente schema di revisione prezzi:

Esercizio	Capitale Iniziale	Rivalutazione %	Capitale Rivalutato	Conguaglio
Ag/ Dic.2018	€ 4.232.355,94	+ 1,1 %	€ 4.278.911,94	+ € 46.556,00
Genn/Dic. 2019	€ 10.205.918,13	+ 1,1 %	€ 10.318.183,13	+ € 112.265,00
Genn./ Dic. 2020	€ 10.207.023,48	+ 0,5 %	€ 10.250.058,48	+ € 51.035,00
Genn./ Dic. 2021	€ 10.593.486,71	- 0,3 %	€ 10.561.706,71	- € 31.780,00
			Totali a >della ditta	+ € 178.076,00

- con successiva nota – prot. ARES n. PG/2022/38326 del 16 maggio 2022, la società Medicasa integra e rettifica la precedente comunicazione segnalando che, per un mero errore nell'applicazione degli indici di rivalutazione ISTAT, la valorizzazione degli importi risulterebbe errata e propone una nuova tabella con gli importi ritenuti corretti, come appresso illustrato:

<i>Indice 2020</i>	<i>Indice 2019</i>	<i>Indice 2018</i>	<i>Indice 2017</i>	<i>Sommatoria Indici annuali</i>	<i>FATTURATO</i>		<i>Rivalutazione maturata</i>
			1,10%	1,10%	08.2018/12.2018	4.232.355,94	46.555,92
		1,10%	1,10%	2,20%	2019	10.205.918,13	224.530,20
	0,50%	1,10%	1,10%	2,70%	2020	10.207.023,48	275.589,63
-0,30%	0,50%	1,10%	1,10%	2,40%	2021	10.593.486,71	254.243,68
							800.919,43

DATO ATTO che i dati proposti dalla ditta rilevano una errata impostazione dei coefficienti di rivalutazione e che l'applicazione degli indici ISTAT sul capitale di partenza, stimata da questa Struttura, ha esposto una differente quantificazione della rivalutazione monetaria – peraltro confermata dalle tabelle di calcolo predisposte dal sistema - come da modello sotto esposto:

<i>Esercizio</i>	<i>Indice Rivalutazione</i>	<i>Capitale iniziale indicato dalla Ditta</i>	<i>Capitale Rivalutato</i>	<i>Differenza</i>
Agosto/Dicembre 2018	0,992	4.232.355,94	4.198.497,09	- 33.858,85
2019	1,003	10.076.393,01	10.106.622,20	+ 30.229,19
2020	0,996	10.106.622,20	10.066.195,71	- 40.426,49
2021	1,032	10.066.195,71	10.388.313,97	+ 322.118,26
			TOTALE	€ 278.062,11

CONSIDERATO che la delibera n. 73/2022 autorizza la proroga la quale ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane, per il resto, regolato dall'atto originario;

RITENUTO pertanto:

- di dover accordare, alla Società MediCasa corrente in Milano, la richiesta di “Adeguamenti ISTAT” sugli importi contrattuali concernenti gli esercizi finanziari passati con decorrenza agosto 2018, in un'ottica di bilanciamento tra l'interesse del privato e quello pubblico indirizzato al contenimento della spesa, liquidando, quale conguaglio desunto dall'applicazione degli indici ISTAT sul capitale iniziale come sopra riportato, la somma di € 278.062,11,

- di dover rigettare la richiesta di “revisione dei prezzi attualmente in essere per i quali si richiede l'incremento del 4,42% con decorrenza dal primo gennaio 2022” in quanto, per l'esercizio 2022 è stata autorizzata, con delibera n. 73/2022, la proroga contrattuale il cui presupposto essenziale, come sopra evidenziato, è il mantenimento di prezzi e delle condizioni accordate ed il differimento del termine finale del rapporto;

VISTI:

il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.

il D.Lgs 163/2006

la L.R. 8/2018

la L.R.24/2020;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) DI ACCORDARE, alla Società MediCasa corrente in Milano, la richiesta di “Adeguamenti ISTAT” sugli importi contrattuali concernenti gli esercizi finanziari già trascorsi con decorrenza agosto 2018, in un’ottica di bilanciamento tra l’interesse del privato e quello pubblico indirizzato al contenimento della spesa;

2) DI RIGETTARE la richiesta di “ revisione dei prezzi attualmente in essere per i quali si richiede l’incremento del 4,42% con decorrenza dal primo gennaio 2022” in quanto, per l’esercizio 2022 è stata autorizzata, con delibera n. 73/2022, la proroga contrattuale il cui presupposto essenziale è il mantenimento di prezzi e delle condizioni in atto ed il differimento del termine finale del rapporto contrattuale;

3) DI PROVVEDERE all’assunzione dell’impegno di spesa, all’acquisizione del CIG, all’emissione dell’ordine ed alla conseguente liquidazione della somma pari ad € 278.062,11 quale “adeguamento ISTAT” a decorrere da agosto 2018;

4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 278.062,11 verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e verrà finanziato come di seguito rappresentato, tenendo conto che l’ordine individuerà una “prestazione di sopravvenienza passiva” perché riferita ad esercizi passati:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO (se noto)	IMPORTO IVA INCLUSA
DALSS	1	A502020801 Acquisti di Prestazioni Assistenza Domiciliare		€ 278.062,11

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Direzione Generale della ASL n. 8 Cagliari nonché al Direttore del Distretto della medesima Azienda ed alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Regionale della Salute ARES.

IL DIRIGENTE

Dott.Antonello Poddà

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 18 / 05 /2022 al 02 /06 /2022

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).
